

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 118/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora Pl. Ca. ricorre contro il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Gallarate all'istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2005; 2006; 2007; 2008 e 2009 per un totale complessivo di € 1.553,54. La ricorrente svolge l'attività di parrucchiera.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese Ufficio Controlli controdeduce chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

OSSERVA L'Agenzia delle Entrate parte, nelle sue controdeduzioni, dal presupposto che la produzione di reddito di impresa implichi l'assoggettamento ad IRAP.

Questo tipo di orientamento è stato superato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n 12.108 del 2009 secondo cui l'esercizio di attività di agente di commercio (soggetto che produce redditi di impresa) come l'attuale ricorrente che svolge attività di parrucchiera ed è quindi soggetto che produce redditi di impresa, sia escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Nel caso concreto la contribuente ha dimostrato di svolgere l'attività con beni strumentali minimi senza avvalersi dell'altrui collaborazione.

Vi sono motivi per compensare le spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.